



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2020/1

Allegati: 1

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati sanità
Servizi Veterinari

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

e per conoscenza

Alla Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria

All'Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e sicurezza degli alimenti
dipspsa@iss.it

Al Comando Carabinieri per la Tutela della
Salute
srm20400@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Casi di infezione da SARS-CoV-2 confermati in allevamenti di visoni in Olanda. Raccomandazioni e adempimenti per il commercio e l'allevamento di mustelidi.

In relazione all'oggetto, le Autorità olandesi hanno comunicato alcuni casi di positività al SARS-CoV 2 in allevamenti di visoni nella Regione del nord Brabante. Gli animali presentavano sintomi respiratori e gastroenterici e in un allevamento è stato osservato un significativo aumento della mortalità. Sono stati effettuati campioni sugli animali morti che hanno dato esito positivo in PCR al SARS-CoV-2. Dalle informazioni raccolte dalle medesime Autorità olandesi, in tutti gli allevamenti il personale addetto alla cura degli animali o il proprietario, hanno manifestato sintomi ascrivibili a COVID-19. La segnalazione ripetuta di infezione da SARS-CoV-2 in visoni allevati impone particolare attenzione da parte del sistema sanitario.

Come più volte affermato, al momento, non ci sono prove che gli animali abbiano un ruolo significativo nella diffusione del virus SARS-CoV-2, nonché sulla base delle informazioni limitate, ad oggi disponibili, il rischio che gli animali trasmettano l'infezione da SARS-CoV-2 alle persone è considerato ancora basso e non ci sono prove che il virus possa diffondersi alle persone attraverso la cute o il pelo degli animali da compagnia.

Tuttavia sulla base di quanto comunicato da altri Paesi, e in linea con quanto emanato con le linee guida prot. DGSAF 9224 del 17 aprile 2020, si ritiene necessario procedere ad una verifica della situazione sanitaria degli allevamenti di visoni presenti in Italia, nonché delle altre strutture che allevano/commercializzano all'ingrosso mustelidi.

Ciò premesso, si chiede a codeste Regioni e Province autonome, di provvedere ad un rapido censimento degli allevamenti/strutture che commercializzano all'ingrosso mustelidi sul proprio territorio di competenza, ed avviare, per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL, le attività di controllo di cui all'allegato alla presente nota, con particolare riferimento alla raccolta di informazioni relativamente a:

- presenza di sintomi riferibili a malattia infettiva con particolare riguardo a quelli respiratori e gastroenterici
- aumento dei livelli di mortalità rispetto ai valori usualmente registrati.

Nel caso si rilevino una o entrambe delle situazioni sopra evidenziate, il Servizio veterinario della ASL territorialmente competente, dovrà tempestivamente darne comunicazione alla scrivente Direzione per gli approfondimenti necessari.

Inoltre, considerato che allo stato attuale non è possibile escludere che la malattia sia trasmessa dal personale addetto al governo degli animali o di altre figure funzionali a tale attività, si ritiene necessario che, qualora si rilevino una o entrambe delle situazioni sopra evidenziate, vengano informati i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e venga effettuata un'indagine epidemiologica congiunta per verificare la presenza di eventuali casi umani di COVID-19 attualmente sintomatici, o pregressi, nel personale operante in allevamento e inoltre vengano adottate misure preventive da concertarsi con i predetti Servizi, come da indicazioni fornite in allegato.

In particolare tali misure preventive, condivise ed approvate dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e riportate in allegato, danno indicazioni a operatori e personale addetto sulla necessità e modalità di utilizzo di specifici DPI (mascherine, tute, occhiali). Dette misure sono finalizzate a ridurre il rischio di contatto con gli animali da parte di coloro che operano sia all'interno che all'esterno dell'azienda (fornitori, trasportatori etc.) e comprendono anche procedure per monitorare lo stato di salute (eventuale presenza di febbre, sintomi respiratori o gastroenterici) degli operatori. A tal proposito si rammenta che deve essere applicato il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali sottoscritto il 24 aprile 2020 che costituisce l'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.

Si raccomanda infine di condividere con i Servizi di Igiene e Sanità pubblica tutte le informazioni epidemiologiche raccolte al fine di consentire l'adozione delle misure più efficaci per la protezione della salute umana ed animale.

Si ringrazia per la collaborazione e si prega la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvio Borrello*

Allevamenti di mustelidi– Linee guida

A causa delle ripetute comunicazioni di casi di infezione da SARS-CoV-2 in allevamenti di visoni in Olanda, si ritiene opportuno rivolgere particolare attenzione a tale specie animale, ma parimenti verso altre strutture che allevano/commercializzano mustelidi all'ingrosso. Sono di seguito riportate le indicazioni per le indagini epidemiologiche da attuare sul territorio nazionale, per l'applicazione delle necessarie misure di biosicurezza e per il rispetto dei flussi informativi.

1. Censimento strutture che allevano mustelidi incluse attività di commercio all'ingrosso.

I Servizi veterinari regionali tramite i Servizi veterinari delle ASL avviano il censimento degli allevamenti/strutture di commercio all'ingrosso di mustelidi sul proprio territorio di competenza, anche tramite intervista telefonica, accertando il numero degli animali allevati, le movimentazioni di animali avvenute a partire dal 31 gennaio 2020, eventuali cambi di proprietà e ogni altra informazione ritenuta utile.

2. Indagine epidemiologica (IE)

L'IE, svolta dal Veterinario aziendale, se presente, o dal Servizio veterinario competente, è volta a raccogliere più informazioni possibili sull'eventuale presenza di sintomi ascrivibili a infezione da SARS-CoV-2 con particolare riferimento a:

- ◆ inappetenza;
- ◆ problemi respiratori (dispnea, tosse, scolo nasale, etc.);
- ◆ congiuntivite o arrossamento delle mucose congiuntivali, aumento della lacrimazione;
- ◆ problemi gastroenterici (vomito o diarrea);
- ◆ riscontro di livelli di mortalità superiori a quanto usualmente registrato.

L'osservazione anche di uno solo di questi sintomi su uno o più animali va tempestivamente segnalata al Servizio veterinario della ASL di competenza qualora l'IE sia svolta dal Veterinario aziendale.

Il Servizio veterinario della ASL dopo aver escluso le patologie tipiche della specie (cimurro, enterite virale, polmonite emorragica da *Pseudomonas aeruginosa*, botulismo, etc.), valuterà se sottoporre gli animali a campionamento da inviare al laboratorio di competenza per la ricerca di SARS-CoV-2.

3. Misure di biosicurezza per gli operatori

La struttura di allevamento/commercio all'ingrosso, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nella struttura, compresi eventuali clienti, circa le disposizioni anti-contagio delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi volantini/cartelli informativi.

Le informazioni, di ordine generale riguardano:

- a. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e/o gastroenterici e di chiamare il proprio medico di Medicina generale;
- b. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- c. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda durante

l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti, e dagli animali;

- d. l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, in particolare, durante il lavoro:
- mantenere la distanza di sicurezza;
 - rispettare il divieto di assembramento;
 - osservare le regole di igiene delle mani;
 - utilizzare i DPI.

Il personale prima dell'ingresso in azienda potrà essere sottoposto al controllo della temperatura; in caso di temperatura superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

3.1 Applicazione di Buone Pratiche igieniche e gestione ordinaria degli animali

A prescindere dalla situazione sanitaria, devono essere osservate le seguenti misure precauzionali per la gestione degli animali sensibili e l'osservazione delle seguenti buone pratiche:

- misure igieniche di base:

- ◆ Lavarsi accuratamente e frequentemente le mani;
- ◆ Indossare i DPI quali guanti, mascherine e occhiali di protezione;
- ◆ Indossare abiti e calzature da lavoro dedicati per le pulizie dell'allevamento e con cambio effettuato all'interno dello stesso in un'area dedicata (zona filtro). I vestiti sporchi devono essere sostituiti con regolare frequenza;
- ◆ Starnutire utilizzando fazzoletti di carta o il gomito (e possibilmente fuori dai locali di allevamento);
- ◆ Evitare per quanto possibile qualsiasi contatto ravvicinato con gli animali mantenendo la distanza minima (almeno 1 mt);
- ◆ Porre all'ingresso della struttura le cosiddette "dogane danesi" con calzature dedicate per ogni area di allevamento degli animali;
- ◆ Porre vaschette igienizzanti contenenti disinfettanti virucidi, all'entrata e uscita dei ricoveri prima della dogana danese (es. soluzioni di ipoclorito di sodio);
- ◆ Areare i reparti/ricoveri/locali frequentemente se non presenti aperture laterali;
- ◆ Durante le procedure quotidiane di preparazione e distribuzione del cibo, al fine di ridurre le contaminazioni, il personale deve indossare i DPI e ridurre il più possibile il tempo tra preparazione e distribuzione.

3.2 Igiene delle mani: eseguire l'igiene delle mani all'inizio, al termine e nel corso dell'esame di singoli o gruppi di animali, e dopo il contatto con materiali biologici (feci, fluidi corporei, etc. e strumenti potenzialmente contaminati). Eseguire l'igiene delle mani prima di mangiare, bere o fumare; dopo aver usato il bagno; dopo aver pulito le gabbie per animali; dopo il contatto con le superfici ambientali nelle aree di allevamento, dopo aver maneggiato campioni di laboratorio; dopo aver rimosso i guanti; e ogni volta che le mani sono visibilmente sporche. Tenere le unghie corte e sempre riforniti i prodotti per l'igiene delle mani.

3.3 Uso di DPI: Per ragioni di contenimento da potenziale contagio, ogni attività svolta dal personale addestrato deve essere effettuato utilizzando i seguenti DPI:

- ◆ Guanti monouso;
- ◆ Camice monouso impermeabile con manica lunga;
- ◆ Cuffia per capelli monouso;
- ◆ Mascherina monouso FFP2/FFP3 senza valvola;
- ◆ Protezione per gli occhi (occhiali o schermo facciale di protezione);
- ◆ Calzari monouso.

I DPI utilizzati e il materiale monouso devono essere considerati potenzialmente contaminanti e quindi devono essere trattati e smaltiti seguendo le procedure del materiale infetto categoria B. Anche le deiezioni degli animali devono essere smaltite come materiale specifico a rischio.

4. Protocollo di gestione degli animali sospetti SARS-CoV-2

Isolamento degli animali sospetti

In caso di sospetto di SARS-CoV-2 o altra malattia infettiva va posto in isolamento, il più presto possibile, l'intero capannone o unità produttiva in quanto considerato potenzialmente infetto e quindi soggetto alle misure sotto riportate:

- Vietare qualsiasi spostamento di animali dall'azienda;
- Contrassegnare chiaramente il capannone o l'unità produttiva soggetta ad isolamento e indicare lo stato sanitario degli animali e descrivere ulteriori precauzioni;
- Limitare l'accesso del personale alle strutture in isolamento;
- Tenere un registro di accesso di tutte le persone che hanno contatti con gli animali in isolamento;
- I DPI devono essere indossati immediatamente prima della cura o l'alimentazione degli animali in isolamento e rimossi appena prima di lasciare l'unità produttiva;
- Eliminare i guanti dopo l'uso in maniera idonea dopo aver proceduto ad una loro disinfezione;
- Lavare e disinfettare accuratamente qualsiasi apparecchiatura che è stata utilizzata, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale se riutilizzabili;

5. Gestione dei casi positivi

Vietare qualsiasi spostamento dall'azienda se non previa autorizzazione del servizio veterinario ufficiale della ASL

Per la gestione di animali presenti in un allevamento positivo al SARS-CoV-2 valgono le stesse regole descritte nel capitolo *misure di biosicurezza degli operatori e in caso di sospetto*. Per ragioni di contenimento da potenziale contagio, le procedure devono essere svolte da personale informato e utilizzando i seguenti DPI:

- ◆ Guanti monouso;
- ◆ Camice monouso impermeabile con manica lunga;
- ◆ Cuffia per capelli monouso;
- ◆ Mascherina monouso FFP2/FFP3;
- ◆ Protezione per gli occhi (occhiali o schermo facciale di protezione);
- ◆ Calzari monouso.

6. Prelievo di campioni biologici

I campioni biologici indicati per la diagnosi di SARS-CoV-2 e le indicazioni per il prelievo degli stessi sono in linea a quanto indicato nelle Linee guida DGSF prot. 9224 del 17 aprile 2020, ossia:

Tipologia di prelievo:

- sangue senza anticoagulante per test sierologici;
- tampone nasale, faringeo e rettale per test virologici.

Se l'animale non è trattabile, ed è compromesso il benessere dell'animale ci si può limitare al solo prelievo di un campione di feci.

Nel caso in cui un animale venga a morte, sarà necessario allertare i Servizi Veterinari per l'invio delle carcasse alla sede dell'Istituto Zooprofilattico territorialmente competente per le opportune indagini *post mortem*.

Ai fini del monitoraggio della persistenza del virus SARS-CoV-2, deve essere effettuato il campionamento delle feci degli animali presenti nel capannone o unità produttiva soggetta ad isolamento, ogni 7 giorni, fino a negativizzazione dei campioni.

Conservazione

I campioni devono essere inviati al laboratorio nel tempo più breve possibile e devono essere conservati in frigo (+4°C) per un tempo < 48 ore.

Etichettatura

Su ogni campione deve essere apposta un'etichetta riportante:

- Tipo di campione
- Cod. Az. Allevamento di provenienza
- ◆ Specie, sesso dell'animale
- ◆ ID dell'animale
- ◆ Data del prelievo
- ◆ Allegare anamnesi clinica dettagliata in formato cartaceo o elettronico

Modalità di confezionamento e spedizione

I campioni clinici devono essere confezionati a norma di legge, utilizzando contenitori adeguati (Circolare n. 3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute) per l'invio di materiale biologico, categoria B codice UN3373 formato da: un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta stagna, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche in caso di incidente durante il trasporto.

Il campione, opportunamente imballato, deve essere spedito all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente.

7. Obblighi Informativi

I Servizi veterinari delle ASL registreranno tutte le informazioni utili per la correlazione uomo/animale ed i risultati sui test effettuati sugli animali.

Gli II.ZZ.SS che effettuano i test, segnalano tempestivamente alla ASL, alla Regione o Provincia Autonoma competente per territorio e al Ministero della salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, tutti gli eventuali casi di positività.